



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



LE CARTELLE ESATTORIALI DI EQUITALIA: COME OPPORSI IN CASO DI NULLITÀ

Nullità formali e sostanziali delle cartelle esattoriali, come ricorrere e quando farlo.

Studio Legale Lombardo (redattore Alessio Giaquinto)
PUBBLICO - TRIBUTARIO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Pubblicato, Lunedì 16 Marzo 2015

La **cartella esattoriale di Equitalia** è un documento inviato dall'agenzia di riscossione recante le somme richieste al cittadino a titolo di debito. Essa contiene le **informazioni sulle procedure da seguire** per saldare l'onere o per contestare l'eventuale indebito. La notifica della cartella avviene per mezzo di un messo, un ufficiale di riscossione oppure raccomandata a/r.

Quando è nulla una cartella esattoriale?

Una cartella può essere **nulla per vizi di forma** nella consegna del plico oppure per omissione di elementi costitutivi.

In caso di assenza del destinatario l'art. 7 l. 890/1982 impone un **tassativo ordine di successione** riguardo alle persone a cui deve essere consegnato il plico postale:

- Individuo che convive anche temporaneamente con il destinatario.
- Persona addetta alla casa o al servizio del destinatario.
- Portiere dello stabile.
- Individuo addetto alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento e il registro di consegna devono essere sottoscritti dalla persona che riceve il plico, specificando la qualità rivestita dal consegnatario.

La cartella esattoriale è **nulla per difetti di notifica** in caso di:

- Mancato rispetto dell'ordine di successione preferenziale.
- Mancanza dei motivi, sulla relata di notifica in calce (sul frontespizio è nulla in qualsiasi caso v. Cass. 6749/2007 e 6750/2007), che hanno impedito la consegna della cartella esattoriale al destinatario o alla persona più prossima secondo l'ordine di successione prima del portiere (Cass. 19417/2010, Cass. 8284/2011).
- Omissione o notificazione irregolare di accertamento (Cass. 18615/2014).

È oggetto di dibattito giurisprudenziale un altro caso di presunta nullità della notificazione. La Corte di Cassazione in due sentenze (Cass. 15315/2006 e Cass. 17915/2008) ha avuto un orientamento differente sul caso di **consegna nelle mani del portiere con mancato invio della notifica via raccomandata a/r** al destinatario. Certamente è nulla la cartella esattoriale che viene consegnata alla Casa Comunale senza

invio della raccomandata a/r per la notifica.

Attenzione: la contestazione di nullità di una cartella esattoriale per difetto di notifica potrebbe essere interpretata come un'implicita conoscenza dell'atto stesso, che sana il vizio.

Una cartella esattoriale di Equitalia è altresì **nulla per vizi di sostanza** in caso di mancanza di:

- Motivazione con generica indicazione “omesso o carente versamento dell'imposta” (Cass. 20211/2013).
- Causale delle somme richieste dal Fisco (Cass. 15188/2013).
- Dettaglio del calcolo degli interessi.
- Altre informazioni che rendono completa la cartella (dalle generalità del debitore al nome dei responsabili dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione dell'atto).

Come fare un ricorso contro una cartella esattoriale illegittima?

Esistono due strade per bloccare l'esecuzione coattiva. Se si intende **contestare la cartella esattoriale per crediti inesigibili** si può presentare una **domanda di autotutela all'ente creditore** con contestuale richiesta di sospensione. Lo scopo della procedura è quella di ottenere lo sgravio, un atto che annulla l'ordine di riscossione delle somme, in parte o *in toto*.

Se invece si decide di **contestare vizi di forma propri o di notifica** è necessario ricorrere contro la cartella esattoriale. La procedura e i termini di scadenza del ricorso variano a seconda dell'oggetto della cartella:

- **Entro 60 giorni** alla commissione provinciale tributaria in caso di imposte sui redditi, imposta sulle successioni o donazioni, imposta di registro, ipotecaria e catastale, tributi locali, canone RAI, tasse automobilistiche, etc.
- **Entro 40 giorni** al giudice del lavoro in caso di contributi previdenziali.
- **Entro 30 giorni** al giudice di pace in caso di sanzioni amministrative, come multe per violazioni del codice della strada.